



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 agosto 2021 n.159

(Ratifica Decreto Delegato 7 luglio 2021 n.125)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 7 luglio 2021 n.125 – Reclutamento e progressione di carriera nelle Forze dell'ordine - promulgato:

Visto l'articolo 84 della Legge 23 dicembre 2020 n.223;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 31 maggio 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 agosto 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.17 del 27 agosto 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 7 luglio 2021 n.125 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DI CARRIERA NELLE FORZE DELL'ORDINE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato ridefinisce le modalità ed i requisiti di reclutamento all'interno dei Corpi della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e della Polizia Civile, congiuntamente individuati anche *come "Corpi di Polizia"* nell'esercizio della delega di cui all'articolo 84 della Legge 23 dicembre 2020 n.223. Ai fini del presente decreto delegato si intende per reclutamento:

- a) l'assunzione a tempo determinato od indeterminato di soggetto non già dipendente del Corpo di Polizia Civile sui profili di ruolo (PDR) di Agente, Sovrintendente, Ispettore e Ufficiale di cui al Decreto Delegato 25 febbraio 2019 n.34;
- b) l'arruolamento a tempo indeterminato di soggetto non già in servizio nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca nei gradi militari rispettivamente di Gendarme, Brigadiere, Maresciallo, Tenente nonché di Guardia, Sergente Maggiore, Sergente Maggiore Aiutante, Tenente. Si intende, altresì, per reclutamento l'arruolamento a tempo determinato quale Gendarme e Guardia.

2. Il presente decreto ridefinisce, inoltre, le modalità e i requisiti di avanzamento di carriera all'interno dei Corpi di Polizia. L'avanzamento di carriera può essere:

- a) per anzianità di servizio, garantendo, tuttavia, la valutazione delle professionalità, dell'idoneità e dell'integrità dell'aspirante all'avanzamento, secondo criteri oggettivi e predeterminati;
- b) conseguente a procedimento concorsuale.

3. Le disposizioni del presente decreto delegato non si applicano al reclutamento di personale non militare nei Corpi della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca ed al reclutamento di personale nel Corpo di Polizia Civile su profili di ruolo (PDR) diversi da quelli previsti dal Decreto Delegato 25 febbraio 2019 n.34.

Art. 2

(Requisiti per il reclutamento)

1. Possono essere reclutati nei Corpi di Polizia i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadino sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino;
- b) avere un'età minima di anni 18;
- c) nel caso di reclutamento relativo al profilo di ruolo (PDR) di Agente di Polizia ed ai gradi militari di Gendarme e Guardia: avere un'età non superiore ai 35 anni;
- d) possedere i requisiti di integrità civile e morale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Delegato 29 aprile 2015, n. 59 (in seguito Codice di Condotta) e successive modifiche;
- e) possedere la specifica idoneità psichica e fisica al servizio ed al possesso e utilizzo di armi accertata:
 - 1) per il Corpo di Polizia Civile: secondo quanto previsto dal Decreto Delegato 15 luglio 2010 n.124;
 - 2) per i Corpi della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca: secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma primo della Legge 26 gennaio 1990 n.15 e dal Regolamento di Sanità Militare approvato dal Congresso di Stato;
- f) non aver subito provvedimento disciplinare di espulsione dai Corpi di Polizia o militari, anche esteri;
- g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi delle norme di disciplina vigenti per i pubblici dipendenti;
- h) non essere decaduto da un impiego presso la P.A. per una delle cause indicate nell'articolo 80 comma 1 della Legge 22 dicembre 1972 n.41;
- i) possedere i seguenti titoli di studio:
 - 1) per il reclutamento su profilo di ruolo di Agente di Polizia e sulle posizioni di Gendarme e Guardia: diploma di scuola secondaria superiore;
 - 2) per il reclutamento sui PDR e sui gradi superiori indicati all'articolo 1, comma 1: titoli di studio previsti dall'articolo 8;
- l) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK ed il LASIK);
- m) avere un'altezza minima di 1,70 m. per gli uomini e 1,60 m. per le donne;
- n) essere in possesso delle patenti di guida "A" e "B", fatta salva la previsione del possesso oppure dell'obbligo di conseguimento di ulteriori categorie di patenti nel bando di concorso;
- o) non versare nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8 e 10, comma 3 del Codice di Condotta;

p) risiedere effettivamente in territorio sammarinese.

Art. 3

(Reclutamento per i gradi militari di Gendarme e Guardia e per il PDR di Agente)

1. Il reclutamento per i gradi militari di Gendarme e Guardia e per il PDR Agente rispettivamente per il Corpo della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e della Polizia Civile è disposto dal Congresso di Stato attraverso l'emissione di bando di reclutamento per corso-concorso pubblico, previa richiesta avanzata dai Comandanti dei menzionati Corpi. Il corso-concorso ha durata minima di 60 ore ed è organizzato secondo quanto previsto nel bando. L'ammissione al corso-concorso può essere subordinata ad un procedimento preselettivo per titoli e/o al superamento di un esame attitudinale.
2. Il bando di reclutamento può essere previsto per tutti i Corpi di Polizia o per alcuni di questi. Nel caso in cui il bando di reclutamento sia relativo a tutti i Corpi di Polizia, lo stesso è predisposto e pubblicato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) in accordo con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri mentre, qualora il bando sia relativo a specifico Corpo, la predisposizione e pubblicazione dello stesso compete:
 - a) in caso di Corpo ad ordinamento militare: alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri;
 - b) in caso di Corpo ad ordinamento civile: alla DGFP.
3. Anche in caso di bandi di reclutamento relativi a specifico Corpo, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la DGFP si coordinano allo scopo di garantire l'impostazione degli stessi, in maniera coerente per i tre Corpi di Polizia.
4. Dell'emissione e degli esiti del bando di reclutamento per quanto concerne il Corpo della Gendarmeria ed il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, deve essere informato il Congresso Militare.
5. Il bando di reclutamento, oltre a contenere i requisiti di cui all'articolo 2, indica le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da produrre, le disposizioni atte a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Codice di Condotta e tutte le previsioni che regolamentano il corso ed il procedimento concorsuale. Il bando di reclutamento specifica, in particolare, quali siano i requisiti dell'articolo 2 che debbano essere posseduti al momento della presentazione della domanda e quelli che debbano, invece, sussistere ai fini dell'assunzione del servizio nel Corpo di riferimento. Nel caso in cui il reclutamento si riferisca a più di un Corpo di Polizia, il bando specifica i criteri e le modalità per l'assegnazione dei candidati risultati idonei al singolo Corpo.
6. Le norme di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche e di cui al Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 e successive modifiche relative al procedimento concorsuale ed all'efficacia della graduatoria finale si applicano, se ed in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi ed al seguente articolo 4, anche al procedimento per l'arruolamento degli Agenti di Polizia nei Corpi ad ordinamento militare. Le graduatorie finali hanno validità per tre anni.
7. Dalla graduatoria di merito del corso-concorso di cui al presente articolo e per la durata di validità della stessa, per esigenze di servizio segnalate dal Comandante del Corpo, possono essere reclutati a tempo determinato per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabili di ulteriori due periodi di tre mesi ciascuno, coloro che siano risultati idonei per ricoprire la posizione di "Agente", "Gendarme" e "Guardia". Tali soggetti assumono, ai soli fini gerarchici, la qualifica di "Allievo", rispettivamente per il Corpo di Polizia Civile e per i corpi militari della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca ed agli stessi si applica la retribuzione di cui all'articolo 9, comma 3. Il periodo di servizio di cui al presente comma non viene computato come periodo di prova di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Periodo di prova ai fini dell'arruolamento nei gradi di Gendarme e Guardia e per l'inquadramento nel PDR di Agente)

1. I vincitori del corso-concorso di cui all'articolo 3 sono:
 - a) in relazione al PDR di Agente: nominati dalla DGFP con indicazione della data di presa di servizio;
 - b) in relazione ai gradi militari di Gendarme e Guardia: nominati dall'Ufficiale Comandante del pertinente Corpo con indicazione della data di presa di servizio.
2. Dalla data di effettiva presa di servizio inizia il periodo di prova all'interno del Corpo di Polizia per una durata di dodici mesi.
3. Durante il periodo di prova, il Gendarme, la Guardia e l'Agente sono sottoposti ad una verifica intermedia al raggiungimento dei sei mesi di servizio e ad una finale al termine dei dodici mesi che devono comprendere anche verifiche sulle capacità fisiche.
4. La verifica intermedia e quella finale vengono gestite direttamente dal Comandante del Corpo di Polizia interessato sulla base di apposite schede di verifica adottate con Regolamento del Congresso di Stato su proposta dei Comandanti dei tre Corpi di Polizia.
5. Il Gendarme, la Guardia e l'Agente hanno l'obbligo di frequentare durante il periodo di prova i corsi di addestramento teorici e pratici, sia in Repubblica che fuori territorio, che verranno ritenuti opportuni dal rispettivo Comando nonché, se previsto dal bando, quello del conseguimento di patente di categorie superiori rispetto alla "A" ed alla "B".
6. L'esito delle prove deve essere trasmesso al Gendarme, alla Guardia e all'Agente dal rispettivo Comandante con apposita comunicazione motivata.
7. Qualora il Comandante del Corpo esprima valutazione sfavorevole in esito alla prova intermedia o a quella finale, il Gendarme, la Guardia e l'Agente vengono dimessi d'ufficio ed hanno diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato. Il provvedimento di dimissioni d'ufficio può essere impugnato in sede di giurisdizione amministrativa con il rito di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.
8. Il mancato superamento del periodo di prova determina l'esclusione dalla graduatoria di merito, fermo restando la possibilità per l'interessato di partecipare ad eventuale futuro concorso.
9. Trascorso il periodo di prova di un anno con esito positivo, il Comandante del Corpo:
 - a) in caso di Corpo ad ordinamento militare, ne dà comunicazione al Congresso Militare ed al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento dell'Allievo con il grado di Gendarme se appartenente al Corpo della Gendarmeria o di Guardia se appartenente al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale;
 - b) in caso di Corpo ad ordinamento civile: si applica quanto previsto dalla Legge n.107/2009 e successive modifiche e dal Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche ai fini dell'inquadramento nel PDR di Agente.
10. Durante il periodo di prova l'Agente, il Gendarme e la Guardia rispettivamente per il Corpo di Polizia Civile, e per i corpi militari della Gendarmeria e Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca assume ai soli fini gerarchici la qualifica di "Allievo".

Art.5

(Avanzamenti di carriera per anzianità di servizio)

1. Fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 4, gli avanzamenti per anzianità di servizio all'interno dei Corpi di Polizia sono previsti esclusivamente per i seguenti gradi o PDR:
 - a) nel Corpo della Gendarmeria:
 - 1) da Gendarme ad Appuntato dopo 8 anni di servizio effettivo nel grado di Gendarme;

- 2) da Appuntato a Vice Brigadiere: dopo 5 anni di servizio effettivo nel grado di Appuntato;
- b) nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca:
- 1) da Guardia a Caporale Maggiore dopo 8 anni di servizio effettivo nel grado di Guardia;
- 2) da Caporale Maggiore a Sergente dopo 5 anni di servizio effettivo nel grado di Caporale Maggiore;
- c) nel Corpo della Polizia Civile:
- 1) da Agente a Assistente dopo 8 anni di servizio effettivo quale Agente;
- 2) per la progressione di carriera nell'ambito del PDR di Assistente, si rinvia all'Accordo fra Amministrazione ed Organizzazione Sindacali stipulato il 23 agosto 2021, a mente dell'articolo 49, comma 2 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
2. Ai fini degli avanzamenti per anzianità di servizio di cui al comma 1, il dipendente o il militare interessato deve rispettare le seguenti condizioni:
- a) essere risultato idoneo a tutti i corsi di formazione svolti su richiesta del Comando. Eventuali inidoneità sono superate da corsi successivi sulle medesime materie con esito positivo;
- b) non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile, o del rimprovero, per i militari, nei precedenti cinque anni. Eventuale personale sottoposto a procedimenti disciplinari per sanzione superiore all'ammonizione al momento della maturazione del superiore requisito temporale, qualora l'azione disciplinare si concluda con l'applicazione della sanzione, è escluso dall'avanzamento;
- c) avere conseguito negli ultimi cinque anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono purché l'ultima scheda di valutazione annuale sia almeno buono.
3. Coerentemente a quanto previsto per i corpi militari della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, il Comandante della Polizia Civile redige annualmente una "scheda di valutazione" per la valutazione dei requisiti attitudinali, professionali e di integrità di tutti gli appartenenti al Corpo. Il Comandante si avvale dei riferimenti dei responsabili delle Sezioni Operative presso le quali gli agenti prestano servizio. La scheda di valutazione esprime i seguenti gradi di giudizio, che costituiscono uno dei parametri utili ai fini della progressione di carriera:
- a) eccellente;
- b) ottimo;
- c) buono;
- d) sufficiente;
- e) insufficiente.
- 3 bis. Uno o più modelli di schede di valutazione annuale sono adottati con regolamento del Congresso di Stato su proposta dei Comandanti dei Corpi di Polizia.
- 3 ter. Per tutti i Corpi di Polizia le schede di valutazione sono inserite nel fascicolo personale del valutato e copia viene trasmessa all'interessato.
4. *Soppresso.*

Art. 6

(Avanzamenti di carriera per concorso interno)

1. I gradi militari di Brigadiere, Maresciallo e Tenente (livello 8°) nel Corpo della Gendarmeria, i gradi militari di Sergente Maggiore, Sergente Maggiore Aiutante e Tenente (livello 8°) nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca ed i PDR di Sovrintendente, Ispettore e Ufficiale nel Corpo di Polizia Civile sono conseguiti in via prioritaria mediante avanzamento di carriera di militari e dipendenti già appartenenti ai Corpi a seguito di concorso interno per titoli ed esami.

2. I requisiti di partecipazione al concorso interno per i gradi militari di Brigadiere nel Corpo della Gendarmeria e di Sergente Maggiore nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca nonché per il PDR di Sovrintendente nel Corpo di Polizia Civile sono i seguenti:

- a) per il grado militare di Brigadiere nel Corpo della Gendarmeria:
 - 1) possedere il grado militare di Vice Brigadiere ed il diploma di scuola secondaria superiore oppure possedere grado militare inferiore con un servizio effettivo nel Corpo di almeno cinque anni ed il possesso di Laurea di primo livello;
 - 2) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.
- b) per il grado militare di Sergente Maggiore nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca:
 - 1) possedere il grado militare di Sergente ed il diploma di scuola secondaria superiore oppure possedere grado militare inferiore con un servizio effettivo nel Corpo di almeno cinque anni ed il possesso di Laurea di primo livello;
 - 2) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.
- c) per il PDR di Sovrintendente nel Corpo di Polizia Civile:
 - 1) essere inquadrato sul PDR di Assistente e possedere il diploma di scuola secondaria superiore oppure essere inquadrato su PDR di Agente con un servizio effettivo nel Corpo di almeno cinque anni ed il possesso di Laurea di primo livello;
 - 2) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.

3. I requisiti di partecipazione al concorso interno per i gradi militari di Maresciallo nel Corpo della Gendarmeria e di Sergente Maggiore Aiutante nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca nonché per il PDR di Ispettore nel Corpo di Polizia Civile:

- a) per il grado militare di Maresciallo nel Corpo della Gendarmeria:
 - 1) possedere il grado militare di Brigadiere da almeno tre anni effettivi ed il diploma di scuola secondaria superiore oppure possedere grado militare inferiore con un servizio effettivo nel Corpo di almeno cinque anni ed il possesso di Laurea Magistrale;
 - 2) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.
- b) per il grado militare di Sergente Maggiore Aiutante nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca:
 - 1) possedere il grado militare di Sergente Maggiore da almeno tre anni effettivi ed il diploma di scuola secondaria superiore oppure possedere grado militare inferiore con un servizio effettivo nel Corpo di almeno cinque anni ed il possesso di Laurea Magistrale;
 - 2) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.
- c) per il PDR di Ispettore nel Corpo di Polizia Civile:
 - 1) essere inquadrato sul PDR di Sovrintendente da almeno tre anni effettivi e possedere il diploma di scuola secondaria superiore oppure essere inquadrato su PDR di grado inferiore con un servizio effettivo nel Corpo di almeno cinque anni ed il possesso di Laurea Magistrale;
 - 2) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.

4. I requisiti di partecipazione al concorso interno per il grado militare di Tenente nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca nonché per il PDR di Ufficiale nel Corpo di Polizia Civile:

- a) per il grado militare di Tenente nel Corpo della Gendarmeria:
 - 1) possedere il grado militare di Maresciallo da almeno quattro anni effettivi o il grado militare di Brigadiere da almeno sette anni effettivi;

- 2) possedere Laurea Magistrale;
 - 3) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.
- b) per il grado militare di Tenente nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca:
- 1) possedere il grado militare di Sergente Maggiore Aiutante da almeno quattro anni effettivi o il grado militare di Sergente Maggiore da almeno sette anni effettivi;
 - 2) possedere Laurea Magistrale;
 - 3) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.
- c) per il PDR di Ufficiale nel Corpo di Polizia Civile:
- 1) essere inquadrato sul PDR di Ispettore da almeno quattro anni effettivi o sul PDR di Sovrintendente da almeno sette anni effettivi;
 - 2) possedere Laurea Magistrale;
 - 3) avere conseguito negli anni di servizio una media delle valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a buono.

5. *Soppresso.*

6. E' requisito di partecipazione ai concorsi interni di cui ai commi 2, 3 e 4 il non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile, o del rimprovero, per i militari, nei precedenti cinque anni. Eventuale personale sottoposto a procedimenti disciplinari per sanzione superiore all'ammonizione o al rimprovero al momento della maturazione del superiore requisito temporale, qualora l'azione disciplinare si concluda con l'applicazione della sanzione, è escluso dall'avanzamento.

7. Dell'emissione e degli esiti del bando di concorso interno per quanto concerne il Corpo della Gendarmeria ed il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, deve essere informato il Congresso Militare.

8. Il bando di concorso, oltre ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione della domanda ed alla documentazione da produrre, contiene le previsioni che regolamentano il procedimento concorsuale. In particolare, i bandi specificano i punteggi attribuibili ai candidati in ragione delle valutazioni conseguite negli anni di servizio e riportate nelle apposite schede; tali valutazioni dovranno essere tenute in debito conto ed essere oggetto di significativo peso ponderale.

9. Per i concorsi interni riferiti a gradi militari, le norme di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche e di cui al Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 e successive modifiche si applicano, se ed in quanto compatibili.

10. Le graduatorie finali, anche se riferite a PDR del Corpo di Polizia Civile, hanno validità per tre anni.

11. I vincitori dei concorsi interni di cui al presente articolo sono soggetti a periodo di prova di sei mesi ed hanno l'obbligo di frequentare durante tale periodo i corsi teorici e pratici, sia in Repubblica che fuori territorio, che verranno ritenuti opportuni dal rispettivo Comando.

Art. 7

(Competenza a disporre gli avanzamenti di carriera nei Corpi ad ordinamento militare)

1. Gli avanzamenti di carriera per anzianità di servizio nei Corpi ad ordinamento militare sono disposti dal Congresso di Stato su proposta del Comandante, previo parere del Comando Superiore delle Milizie relativo alla posizione disciplinare del militare.

2. Gli avanzamenti di carriera a seguito di concorso interno nei Corpi ad ordinamento militare sono disposti dal Congresso di Stato su proposta del Comandante del Corpo a seguito del superamento con esito positivo del periodo di prova, previo parere del Comando Superiore delle Milizie relativo alla posizione disciplinare del militare.

Art. 8

(Reclutamento per i gradi militari di Brigadiere, Maresciallo, Ufficiale nel Corpo della Gendarmeria e di Sergente Maggiore, Sergente maggiore Aiutante e Ufficiale nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e di Sovrintendente, Ispettore e Ufficiale nel Corpo di Polizia Civile)

1. Qualora gli avanzamenti di carriera mediante concorso interno di cui all'articolo 6 non consentano di coprire le posizioni dell'organigramma dei Corpi ad ordinamento militare o i PDR del Fabbisogno del Corpo di Polizia Civile, i gradi militari di Brigadiere, Maresciallo e Tenente (livello 8°) nel Corpo della Gendarmeria, i gradi militari di Sergente Maggiore, Sergente Maggiore Aiutante e Tenente nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca ed i PDR di Sovrintendente, Ispettore e Ufficiale nel Corpo di Polizia Civile sono coperti mediante corso-concorso pubblico.
2. La durata e la strutturazione del corso di formazione da effettuarsi nell'ambito del corso-concorso pubblico, gli eventuali periodi di applicazione presso i Corpi di Polizia nonché l'eventuale partecipazione a percorsi professionali teorici e pratici, sia in Repubblica che fuori territorio, sono definiti mediante protocollo redatto dai Comandanti dei Corpi ed approvato dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per gli Affari Interni anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge n.107/2009. Il corso di formazione non potrà comunque avere durata inferiore a 120 ore.
3. I titoli di studio e accademici per la partecipazione al corso-concorso pubblico sono i seguenti:
 - a) per i gradi militari di Brigadiere nel Corpo della Gendarmeria e di Sergente Maggiore nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e per il PDR di Sovrintendente nel Corpo di Polizia Civile:
 - 1.1 Laurea di primo livello in ambito amministrativo, contabile o tecnico attinente al settore o sezione operativa del Corpo come individuati nel bando;
 - 1.2 In alternativa al titolo di studio previsto al punto 1.1, esperienza almeno decennale nei Corpi di Polizia o militari nonché in Organismi di Sicurezza anche esteri, in gradi equiparati o superiori a quelli oggetto di selezione;
 - b) per i gradi militari di Maresciallo nel Corpo della Gendarmeria e di Sergente Maggiore Aiutante nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca nonché per il PDR di Ispettore nel Corpo di Polizia Civile:
 - 1.1 Laurea Magistrale in ambito amministrativo, contabile o tecnico attinente al settore o sezione operativa del Corpo come individuati nel bando;
 - 1.2 In alternativa al titolo di studio previsto al punto 1.1 esperienza almeno decennale nei Corpi di Polizia o militari nonché in Organismi di Sicurezza anche esteri, in gradi equiparati o superiori a quelli oggetto di selezione;
 - c) per il grado militare di Tenente nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca nonché per il PDR di Ufficiale nel Corpo di Polizia Civile:
 - 1.1 Laurea Magistrale in ambito amministrativo, contabile o tecnico attinente al settore o sezione operativa del Corpo, come individuati nel bando, e diploma di specializzazione o master universitario, come individuati nel bando.
 - 1.2 In alternativa al titolo di studio previsto al punto 1.1 esperienza almeno decennale nei Corpi di Polizia o militari nonché in Organismi di Sicurezza anche esteri, in gradi equiparati o superiori a quello oggetto di selezione;
4. In relazione al grado militare di Tenente nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca nonché per il PDR di Ufficiale nel Corpo di Polizia Civile potrà, altresì, essere richiesto ai fini della partecipazione al corso-concorso il possesso di abilitazione professionale e/o di specifiche esperienze professionali.
5. I requisiti e le procedure per il reclutamento nonché i termini e durata del periodo di prova in relazione ai gradi militari e PDR di cui al presente articolo sono i medesimi di cui ai superiori

articoli 2, 3 e 4, fatta salva la competenza all'adozione del provvedimento di nomina dei militari che è attribuita, agli organi di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 8-bis

(Arruolamento per chiamata)

1. Il Congresso di Stato, previa richiesta del Comandante del Corpo, può procedere all'arruolamento per chiamata in servizio definitivo o in alternativa in servizio temporaneo con incarico triennale eventualmente rinnovabile di un ulteriore mandato, fermo restando il perfezionamento con esito positivo di un periodo di prova di dodici mesi, di Ufficiali e Marescialli e di Ufficiali e Sergenti Maggiori Aiutanti rispettivamente per il Corpo della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, ed avranno il compito tra le altre cose di formare il personale già presente nel Corpo nelle materia specialistiche di competenza. Le risorse individuate devono essere in possesso di ottima preparazione tecnico-professionale, di spiccate qualità e di comprovata esperienza maturata in Accademie Militari o Corpi di Polizia nonché Organismi di Sicurezza anche esteri.

2. Gli arruolamenti per chiamata di cui al comma 1 possono essere perfezionati fino al massimo di una risorsa per ognuno dei gradi militari richiamati al citato precedente comma, aumentabili di un'ulteriore risorsa nel solo caso in cui il limite numerico determinato dall'organigramma del Corpo di riferimento in relazione al grado militare interessato, venga corrispondentemente aumentato per massimo di una unità tramite delibera del Congresso di Stato.

3. Gli arruolamenti per chiamata di cui al presente articolo possono essere deliberati dal Congresso di Stato anche in deroga motivata a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), n), p), ed i).

Art. 9

(Retribuzione di accesso per i militari reclutati in prova)

1. Le retribuzioni previste dalla vigente normativa in relazione ai vari gradi militari sono decurtate del 15 % durante il periodo massimo di dodici mesi del servizio in prova dei militari reclutati con corso-concorso pubblico non già arruolati nel Corpo della Gendarmeria o del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca. Le eventuali componenti accessorie sono, invece, corrisposte con la sola decurtazione del 10% prevista dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 2010 n.194.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il livello retributivo associato ai gradi militari di Gendarme e Guardia durante il periodo di prova è il 5°.

3. La retribuzione prevista per i militari e dipendenti reclutati a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 7 è quella prevista al precedente comma 2, decurtata del 20 % e senza alcuna componente retributiva accessoria.

Art.10

(Distacco fra Corpi ad ordinamento militare)

1. Gli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare, fermo restando l'arruolamento nel Corpo di appartenenza, possono essere temporaneamente distaccati da un Corpo all'altro per particolari e motivate esigenze di servizio per un periodo massimo di mesi 12, eventualmente rinnovabile, con delibera del Congresso di Stato adottata su proposta dei Comandanti dei Corpi di Polizia interessati, informato il Congresso Militare. Trascorso il periodo massimo di tre anni il militare posto in distacco rientra in servizio nel Corpo di appartenenza oppure su proposta dei

rispettivi Comandanti dei Corpi di Polizia interessati viene definitivamente riarruolato nel Corpo militare di distacco nel grado corrispondente a quello posseduto nel Corpo di provenienza.

Art. 11

(Norme finali, di coordinamento ed abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto e, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 10, comma 1, lettere h) e i) e commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, limitatamente all'espressione "*in via subordinata*", della Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche;
 - b) gli articoli 11, 12, 13bis commi dal 3 al 10 e articolo 15 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche;
 - c) gli articoli 6 e 7 bis commi 1,2,3,4,5,6 e l'articolo 15 della Legge 13 novembre 1987 n.132 e successive modifiche;
 - d) l'articolo 2 del Decreto-Legge 25 luglio 2016 n.88.
 - e) l'articolo 6 della Legge 21 novembre 1990 n.142 e successive modifiche;
 - f) l'articolo 10 comma 3 del Decreto Delegato 25 febbraio 2019 n.34;
 - g) le disposizioni dell'Allegato "A" del Decreto Delegato 25 febbraio 2019 n.34, nello specifico le parti riguardanti i titoli di studio e requisiti e l'accesso al PDR nonché le norme transitorie per l'accesso;
2. Si dispone inoltre quanto segue:
 - a) al comma 2 dell'articolo 15-bis della Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive modifiche le parole "*Allievi Gendarmi*" e "*Gendarmi Ausiliari*" sono soppresse;
 - b) al comma 1 dell'articolo 16 della Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive modifiche le parole "*Allievo Gendarme livello 4 (per il primo anno di servizio)*" sono soppresse;
 - c) all'articolo 4 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche le parole "*Allievi Guardie*" e "*Guardie Ausiliarie*" sono soppresse;
 - d) al comma 2 dell'articolo 15 bis le parole "*Allievi Guardie*" e "*Guardie Ausiliarie*" sono soppresse;
 - e) al comma 1 dell'articolo 21 della Legge 13 novembre 1987 n.132 e successive modifiche le parole "*Allievo Guardia livello 4°*" sono soppresse;
 - f) al comma 4 dell'articolo 5 della Legge 21 novembre 1990 n.142 e successive modifiche le parole "*Agente Ausiliario*" sono soppresse;
3. I dipendenti in servizio a tempo indeterminato sui PDR di cui all'Allegato A al Decreto Delegato 25 febbraio 2019 n.34 e i dipendenti in ruolo su qualifica correlata ai predetti PDR sulla base della tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B al medesimo decreto delegato non sono ammessi a partecipare ai procedimenti di mobilità volontaria, riassegnazione e trasferimento nonché ai procedimenti concorsuali interni ed ai procedimenti selettivi interni disciplinati dal Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78, dalla Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche e dal Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 e successive modifiche e finalizzati alla copertura, in via definitiva e temporanea, di PDR definitivamente e temporaneamente vacanti diversi da quelli regolati dal predetto Decreto Delegato n.34/2019. Il divieto di ammissione di cui al precedente periodo sussiste fino al decorso del decimo anno dalla data dell'ultimo inquadramento sul posto/PDR di cui all'Allegato "B" del Decreto Delegato n.34/2019.
 - 3 bis. Le valutazioni di cui all'articolo 5, comma 3 e di cui alle pertinenti norme dei Regolamenti della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca possono essere impugnate in sede di giurisdizione amministrativa con il rito di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.
 - 3 ter. Per i soggetti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, l'avanzamento di carriera per anzianità di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero

1) e lettera b), numero 1), avviene, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti, decorsi 8 anni dalla data di arruolamento.

3 quater. Ai fini della sussistenza del requisito previsto dai superiori pertinenti articoli consistente nell'aver conseguito una valutazione del servizio prestato almeno "buona", si considerano unicamente le schede di valutazione redatte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto delegato. Nell'ipotesi in cui l'interessato non abbia ricevuto alcuna scheda di valutazione annuale, si considera sussistente il requisito di cui al precedente periodo, qualora il competente Comandante, coadiuvato dal responsabile del settore o sezione presso la quale il militare o dipendente presta servizio, valuti come almeno "buona" l'attività svolta dall'interessato nel periodo infrannuale di riferimento.

3 quinquies. Le schede di valutazione relative all'anno 2021 dovranno essere redatte entro il febbraio 2022. Le schede relative ai successivi anni saranno redatte entro il mese di febbraio dell'anno seguente a quello di riferimento.

3 sexies. Sino al 31 dicembre 2025, il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) deve intendersi, pertanto, così stabilito: "avere conseguito negli anni di servizio una media di valutazioni riportate nell'apposita scheda non inferiore a "buono"".

3 septies. I soggetti vincitori di concorsi interni o pubblici o reclutati per chiamata sul grado militare di Tenente, assumono, durante il periodo di prova, il grado di Sottotenente.

3 octies. Nelle more dell'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 16, comma quarto, della Legge n.131/1987 e successive modifiche e di cui all'articolo 21, comma quinto, della Legge n.132/1987 e successive modifiche che verrà emanato a seguito del completamento della riforma dei Corpi di Polizia, il regime economico delle indennità nei suddetti Corpi continua ad essere regolato con la forma e la modalità sino ad oggi utilizzate.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini